## COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

Al SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE DI IMPERIA Viale Matteotti, 157 18100 IMPERIA

All'INAIL
All'INPS
Alla Cassa Edile
A.S.L
all'Ispettorato Provinciale del Lavoro
nei casi previsti dal D.L. 14.08.1996 n° 494

DATI PRATICA EDILIZIA Permesso di costruire n° 110/10 del 30/06/2010

## **COMUNICA**

che in data	avranno inizio i lavori relativi al permesso	di costruire medesimo invitando
'ufficio comunale competente	e (Settore Edilizia Privata) a verificare sul luogo	la veridicità della dichiarazione;
che i lavori previsti compr	endono/non comprendono opere in conglomerato	cementizio armato normale e/o
precompresso ed a struttura me	tallica (D.P.R. n. 380/02 ? parte II, capo II)	
-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
che il direttore dei lavo	ori sarà:	
codice fiscale	, P.Iva	
con sede a	via	
el. n		
scritto al	della Provincia di	al n°
che l'incaricato agli accert	amenti geognostici e geotecnici sarà:	
codice fiscale		
con sede a	via	

tel. n
iscritto al della Provincia di al n°
? che l'incaricato della progettazione delle strutture sarà
con sede a via
tel. n
iscritto al della Provincia di al n°
? che il direttore dei lavori relativi alle strutture sarà
.con sede a via
.tel. n
.iscritto al della Provincia di al n°
(barrare il caso che ricorre) ?á che i lavori saranno eseguiti dalla ditta
.con sede a via
.codice fiscale, P.Iva
.tel. n
.legale rappresentante sig nato a il
.residente a in via
del quale si allega:
documentazione in ottemperanza art. 3, comma 8, D.Lgs 494/96, modificato dall'art.86 comma 10 del D.Lgs
276/2003 e dall'art.20 comma 2 del D.Lgs. 251/2004, ossia:
1. Dichiarazione resa dal titolare dell'impresa esecutrice dei lavori circa l'organico medio annuo, distinto per qualifica; 2. Dichiarazione relativa al contratto collettivo, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 3. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'impresa esecutrice attestante la regolarità degla adempimenti INPS, INAIL e CASSA EDILE o, in caso di impresa individuale senza operi dipendenti non assoggettata all'iscrizione della Cassa Edile, DURC attestante la regolarità degli adempimenti INPS e INAIL. Il DURC è valido per un periodo di 90 giorni dalla data del rilascio.  ?á dichiara che i lavori saranno eseguiti in proprio (in economia) consapevole dell'obbligo della preventiva comunicazione dei nominativi delle eventuali imprese subentranti impegnate per l'esecuzione dei lavori, con contestuale invio della documentazione prevista dall'art.3, comma 8, D.Lgs. 494/96, modificato dall'art.86 comma 10, D.Lgs. 276/2003 e dall'art.20, comma 2 del D.Lgs 251/04, la cui assenza sospende l'efficacia del titolo abilitativo.
I soggetti sopraindicati sottoscrivono contestualmente la presente per accettazione dell'incarico ai fini delle responsabilità derivanti dalle norme di cui al Titolo IV - Capo I della Parte I del D.P.R. 6/6/01 n.38/Ogni variazione successiva verrà tempestivamente comunicata al Comune in forma scritta.  Il/La sottoscritto/a, inoltre, si obbliga a depositare i materiali proveniente da scavi e/o demolizioni previsti
nell'intervento esclusivamente presso discarica autorizzata.
Imperia,

Il direttore lavori L'esecutore lavori	
L'incaricato accertamenti L'incaricato della Il direttore lavori geognostici e geotecnici progettazione strutture delle strutture	

IMPORTANTE Unitamente alla comunicazione di inizio lavori dovrà essere obbligatoriamente allegato

Il DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC)

Il DURC dovrà essere prodotto sempre

- ? sia che l'impresa esecutrice dei lavori SI AVVALGA di operai dipendenti,
- ? sia che l'impresa esecutrice dei lavori NON SI AVVALGA di operai dipendenti

Nel caso l'impresa non abbia operai dipendenti dovrà essere altresì prodotta dichiarazione attestante l'assenza di personale dipendente.

Circolare del Ministero del Lavoro n. 5/2008

D.lgs n. 81 del 9.4.2008

Art. 90 D.lvo 9.4.2008 n. 81 - comma 9

- 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
- b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa.